Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 24 maggio 1980** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	»	»	»	**» 36.000**
Annuo	senza	supplementi	ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	»	»	»	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti [illegible] essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fasc[illegible] [illegible]no essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Abruzzo

Regione Marche

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 24 MAGGIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Saffa »; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; **13 %** serie ordinaria quinquennale; **13 %** serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale, **effettuate il 15 maggio 1980.**

(4858)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. **197.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono aggiunti i seguenti commi:

Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 2.

All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, contenente l'elencazione delle competenze riservate agli organi statali sono aggiunti i seguenti numeri:

10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;

11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali;

12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

13) all'organizzazione sanitaria militare;

14) ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Art. 3.

Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, è delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente articolo 2, decentrate a livello locale nonché l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a quando le medesime continueranno ad essere attribuite ad organi dell'amministrazione statale.

E' altresì delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorità sanitaria statale inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;

b) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.

L'esercizio della delega di cui al comma precedente si attua a partire dal 1° gennaio 1981.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione della amministrazione provinciale.

Art. 4.

Sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori. L'ispettorato regionale del lavoro è soppresso.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione del lavoro e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Fino al passaggio nei ruoli provinciali il personale di cui al secondo comma del presente articolo conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

Il personale che non chiede tale trasferimento viene inserito nel ruolo generale degli uffici del lavoro e della massima occupazione e destinato ai rispettivi uffici delle due province, conservando lo stato giuridico ed economico acquisito, ferme restando altresì, per quello di Bolzano, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero, a richiesta, permane nel ruolo di appartenenza per essere destinato a prestare servizio fuori del territorio delle due province.

Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ispettorati provinciali del lavoro con-

tinuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse, ivi comprese quelle ad esse delegate.

Art. 5.

Per garantire ai candidati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca, nonché la loro valutazione da parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue, possono essere organizzati in provincia di Bolzano esami di idoneità per personale sanitario disciplinati — in parziale deroga all'art. 3, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 — con legge della provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e fermi restando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove di esame fissati nell'ordinamento statale.

La commissione esaminatrice è composta pariteticamente da elementi di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca. Della commissione fa comunque parte un rappresentante del Ministero della sanità.

L'idoneità conseguita in sede nazionale ha validità anche nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 6.

La dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisite nei Paesi dell'area culturale tedesca da cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano con i corrispondenti titoli previsti in Italia viene rilasciata dalla provincia di Bolzano in base:

1) alle tabelle di equipollenza stabilite ai sensi della legge statale;

2) ovvero, in mancanza, ai presupposti stabiliti con legge provinciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;

3) ovvero, in mancanza, ai presupposti stabiliti con legge statale;

4) ovvero, in mancanza, ai profili professionali e relativi livelli di qualifica adottati dal Ministero competente per il conseguimento in Italia di qualifiche professionali analoghe.

Nel rilasciare le dichiarazioni di cui al comma precedente, la provincia si limiterà, sentito il Ministero della sanità, alle qualifiche richieste dal servizio sanitario provinciale e limitatamente al fabbisogno quantitativo del servizio stesso.

Le dichiarazioni di equipollenza rilasciate dalla provincia hanno validità nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 7.

Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale i servizi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che, non potendo essere assicurati dal servizio sanitario locale, possono essere espletati, in base ad apposite convenzioni stipulate dalla provincia con i competenti organi austriaci, da cliniche universitarie e ospedali pubblici austriaci in ragione delle loro specifiche finalità e delle caratteristiche tecniche e specialistiche.

Con la legge provinciale prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono anche disciplinati i casi in cui è ammessa l'assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma precedente.

Art. 8.

La provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale le strutture delle unità sanitarie locali ritenute — in quanto corrispondenti ai requisiti di cui alla lettera *a*) dell'art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e previa intesa con l'organo pubblico competente secondo l'ordinamento austriaco — idonee per la formazione pratica suscettibile di riconoscimento ai fini del rilascio di titoli di specializzazione sanitaria in Austria. Ciò anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 37 e 38 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO — PANDOLFI — SCOTTI — VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 18

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla presente domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

condizioni particolari di polizza delle tariffe 13 RIV-T.B. e 13 DIN (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 3 aprile 1978);

condizioni particolari di polizza per la sottoscrizione volontaria, da parte dell'assicurato, di delega all'assicuratore per l'incremento annuo del capitale

assicurato in misura uguale alla variazione percentuale dell'indice ufficiale del costo della vita, con emissione di relativa appendice di polizza;

condizioni particolari di polizza per la sottoscrizione volontaria, da parte dell'assicurato, di delega all'assicuratore per l'incremento annuo della rendita assicurata in misura uguale alla variazione percentuale dell'indice ufficiale del costo della vita, con emissione di relativa appendice di polizza;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento volontario del capitale assicurato secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento volontario della rendita assicurata secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento volontario del capitale assicurato secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita da applicarsi alle tariffe 13 RIV-T.B. e 13 DIN.

Roma, addì 1° aprile 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Benevento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Benevento, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.778
Salariati fissi:		
comuni	L.	19.425
qualificati	»	21.128
specializzati	»	22.490

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Belluno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Belluno, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.484
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.296
qualificati	»	19.845
specializzati	»	21.477

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Avellino;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Avellino, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 23.642

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.322
qualificati . . . . » 20.964
specializzati . . . . » 23.111

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4883)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ascoli Piceno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Ascoli Piceno, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.166

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.271
qualificati . . . . » 19.850
specializzati . . . . » 21.111

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Lucca;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Lucca, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.664

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.458
qualificati . . . . » 20.156
specializzati . . . . » 21.512

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4895)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Livorno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Livorno, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.755

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.609
qualificati . . . . » 20.276
specializzati . . . . » 21.609

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4894)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della S.p.a. Redaelli tecnologie dell'acciaio, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 maggio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Radaelli tecnologie dell'acciaio (Radaelli Tecna), con sede in Milano, corso Monforte, 52, quale società collegata alla Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto 8 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1980;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza della Redaelli-Sidas S.p.a.;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con la Redaelli-Sidas S.p.a. della Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a. (Redaelli Tecna) deve farsi luogo, per quest'ultima, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Redaelli-Sidas S.p.a., istituito con decreto 18 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria della Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a. (Redaelli Tecna) citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(5027)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, Cip Zoo Alimentari, Cip Zoo Avicola, Cip Zoo Zootecnica, Edilproget, Eurobio, Meridalma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti emessi, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 maggio 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1980, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, Cip Zoo Alimentari, Cip Zoo Avicola, Cip Zoo Zootecnica, Edilproget, Eurobio, Meridalma, con sedi in Brescia, via Parenzo, 97, quali società collegate alla Liquigas S.p.a.;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquigas quale società collegata alla S.p.a. Liquichimica Augusta, posta in amministrazione straordinaria con decreto in data 11 aprile 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Meridionale;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con la Liquigas S.p.a. e quindi con la Liquichimica Augusta delle S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, Cip Zoo Alimentari, Cip Zoo Avicola, Cip Zoo Zootecnica, Edilproget, Eurobio, Meridalma, deve farsi luogo, per queste ultime, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Meridionale, nominato con decreto 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, Cip Zoo Alimentari, Cip Zoo Avicola, Cip Zoo Zootecnica, Edilproget, Eurobio, Meridalma citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(5020)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 976/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 977/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 978/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 979/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 980/80 della commissione, del 22 aprile 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 981/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 982/80 della commissione, del 23 aprile 1980 che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 983/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 984/80 della commissione, del 22 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre camere d'aria (compresi proiettori [flaps] e tubolari), della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 985/80 della commissione, del 22 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fili di amianto della sottovoce 68.13 B I della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 986/80 della commissione, del 22 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti ed altri lavori di amianto, delle sottovoci 68.13 B II e III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 987/80 della commissione, del 22 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, altre, della sottovoce 70.14 B della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 988/80 della commissione, del 23 aprile 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 989/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A II.

Regolamento (CEE) n. 990/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 991/80 della commissione, del 23 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 992/80 della commissione del 23 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 106 *del* 24 *aprile* 1980.

(98/C)

Regolamento (CEE) n. 993/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 994/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 995/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 996/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 997/80 della commissione, del 21 aprile 1980, che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 998/80 della commissione, del 22 aprile 1980, recante applicazione, alla fine della campagna 1979-80, di una misura particolare d'intervento sotto forma di magazzinaggio, per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n 999/80 della commissione, del 24 aprile 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n 1000/80 della commissione, del 24 aprile 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1001/80 della commissione, del 24 aprile 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1002/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che rende più elastiche le misure di salvaguardia applicabili all'importazione delle conserve di funghi di coltivazione.

Regolamento (CEE) n. 1003/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1004/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1005/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1006/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1007/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1008/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1009/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2984/78 della commissione, del 17 novembre 1978, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino e abroga il regolamento (CEE) n. 1539/71, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 360 del 22 dicembre 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 973/80 della commissione, del 22 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 105 del 23 aprile 1980.

Pubblicati nel n. L 107 *del* 25 *aprile* 1980.

(99/C)

Regolamento (CEE) n. 1010/80 del Consiglio, del 21 aprile 1980, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1011/80 del Consiglio, del 23 aprile 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE) n. 1012/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1013/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1014/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n 1015/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1016/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1017/80 della commissione, del 25 aprile 1980 che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1018/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1019/80 della commissione, del 24 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Decisione n. 1020/80/CECA della commissione, del 23 aprile 1980, che modifica la decisione n. 527/78/CECA per quanto concerne il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1021/80 della commissione, del 25 aprile 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1022/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 1023/80 della commissione, del 25 aprile 1980, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1024/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 1025/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1026/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE), n. 1027/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali e il riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 967/80 della commissione, del 18 aprile 1980, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 103 del 21 aprile 1980.

Pubblicati nel n. L 108 *del* 26 *aprile* 1980.

(100/C)

Regolamento (CEE) n. 1028/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che modifica taluni importi compensativi monetari per taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1029/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 109 *del* 28 *aprile* 1980.

(101/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. ERG ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Vista la successiva delibera del CIPI del 5 dicembre 1979 con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4826)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società I.CI.T. ora Gestione servizi S.p.a. ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società I.CI.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, con sede in Palermo ora Gestione servizi S.p.a., con sede in Palermo;

Vista la successiva delibera del CIPI del 25 ottobre 1979 con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della società I.CI.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, con sede in Palermo, ora Gestione servizi S.p.a., con sede in Palermo;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della società I.CI.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, con sede in Palermo, ora Gestione servizi S.p.a., con sede in Palermo, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società I.CI.T - Infrastrutture civili industriali e turistiche, con sede in Palermo, ora Gestione servizi S.p.a., con sede in Palermo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4827)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Solex ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino;

Vista la successiva delibera del CIPI dell'11 giugno 1979 con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4828)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. CIA ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Viste le successive delibere del CIPI del 9 marzo 1979 e del 16 ottobre 1979 con le quali è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4829)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Temesa ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria);

Viste le successive delibere del CIPI del 20 luglio 1979 e del 16 ottobre 1979 con le quali è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4830)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Pandosia ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pandosia, con sede in Milano e stabilimento in Castrovillari (Cosenza);

Vista la successiva delibera del CIPI del 25 ottobre 1979 con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Pandosia, con sede in Milano e stabilimento in Castrovillari (Cosenza);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Pandosia, con sede in Milano e stabilimento in Castrovillari (Cosenza), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Pandosia, con sede in Milano e stabilimento in Castrovillari (Cosenza).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4831)

Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza di crisi economica delle aziende del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella provincia di Cagliari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella provincia di Cagliari e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella provincia di Cagliari ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4832)

Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza di crisi economica delle aziende del settore metalmeccanico nella zona industriale di Porto Torres.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore metalmeccanico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri dereti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4833)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'area industriale di Siracusa ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Siracusa e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale di Siracusa le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4834)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della ditta Editrice didattica lucana ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4835)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Tescosa ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tescosa, con sede in Milano;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta S.p.a. Tescosa, con sede in Milano;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Tescosa, con sede in Milano, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Tescosa, con sede in Milano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4836)

Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale di un gruppo di diciassette società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) società Riccardo Nicoletti, con sede in Bologna;

2) ditta Maglificio Tiberino Davide S.r.l., con sede in Umbertide (Perugia);

3) S.p.a. I.L.L.S. di Catania;

4) S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro - M.A.V.A.L. di Tiarno di Sopra (Trento), stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra;

5) ditta IVA-Gessi S.n.c., di Roccastrada (Grosseto);

6) ditta Minipant S.n.c., con sede in Cingoli (Macerata);

7) ditta C.B.S. Nautica S.a.s., di Fiumicino;

8) S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano;

9) ditta IME S.r.l., di Salerno;

10) S.p.a. ITA - Industrie tessili Alois di Sala (Caserta);

11) S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede in Milano e stabilimenti in Ponte Lambro ed Erba (Como);

12) ditta Maricchiolo Salvatore, con sede in Catania e stabilimento in Mister Bianco (Catania);

13) ditta Archforma S.n.c., stabilimento di Pozzuoli (Napoli);

14) S.p.a. O.M.E.C.C., con sede e stabilimento in Canelli (Asti);

15) società Galli Giuseppe di Blera (Viterbo);

16) S.p.a. ARCOS stabilimento di Casavatore (Napoli);

17) S.p.a. Milatex Manifattura italiana di Roma;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(4837)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Melito Porto Salvo

Con decreto 7 marzo 1980, n. 2893, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto fluviale in sponda destra del torrente Tuccio in contrada Pollica del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37 mappale 172½ della superficie di mq 285 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 aprile 1975 in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4666)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Spilimbergo

Con decreto 4 marzo 1980, n. 119, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Spilimbergo (Pordenone) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 mappale con censito della superficie di Ha 1.22.15 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 settembre 1979 in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto medesimo.

(4667)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bagnoli

Con decreto 4 marzo 1980, n. 2760, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Rosandra in comune di Bagnoli della Rosandra (Trieste) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1-4 particelle 1919/1 (mq 188) e 1/4 (mq 96) della superficie complessiva di mq 284 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 marzo 1976 in scala 1:250 e 1:2.880 dall'ufficio tecnico erariale di Trieste; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto medesimo.

(4668)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padova

Con decreto 7 marzo 1980, n. 2892, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Padova segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 26 della superficie di mq 112 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 maggio 1978 in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto medesimo.

(4669)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione della polvere da sparo « BP 101 »

La polvere da sparo denominata « BP 101 » fabbricata dalla società Baschieri e Pellagri è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificata nella 1ª categoria - gruppo *A* - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(4838)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 20 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,55	847,55	847,50	847,55	847,50	—	847,45	847,55	847,55	847,55
Dollaro canadese	721, 0	721,50	722 —	721,40	720 —	—	722 —	721,50	721,50	721,50
Marco germanico	470,20	470,20	470,45	470,20	470,30	—	470,25	470,20	470,20	470,20
Fiorino olandese	427,85	427,85	428 —	427,85	427,85	—	427,95	427,85	427,85	427,85
Franco belga	29,283	29,283	29,32	29,283	29,30	—	29,284	29,283	29,283	29,30
Franco francese	201,63	201,63	201,65	201,63	201,57	—	201,62	201,63	201,63	201,65
Lira sterlina	1940,10	1940,10	1940 —	1940,10	1938,75	—	1939,70	1940,10	1940,10	1940,10
Lira irlandese	1753,50	1753,50	1750 —	1753,50	1750 —	—	1750,25	1753,50	1753,50	—
Corona danese	150,61	150,61	150,60	150,61	150,60	—	150,51	150,61	150,61	150,60
Corona norvegese	171,81	171,81	171,80	171,81	171,80	—	171,805	171,81	171,81	171,80
Corona svedese	199,96	199,96	199,95	199,96	199,90	—	199,95	199,96	199,96	199,95
Franco svizzero	505,85	505,85	506 —	505,85	506,10	—	505,72	505,85	505,85	505,85
Scellino austriaco	65,903	65,903	65,95	65,903	65,95	—	65,945	65,903	65,903	65,90
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,19	17,40	17,16	—	17,15	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	11,861	11,861	11,85	11,861	11,85	—	11,865	11,861	11,861	11,85
Yen giapponese	3,747	3,747	3,85	3,747	3,742	—	3,735	3,747	3,747	3,74

Media dei titoli del 20 maggio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	63,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	84,400
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	74,825
» 9 % » » 1975-90	78,900
» 9 % » » 1976-91	81,075
» 10 % » » 1977-92	86,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,750
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
» » » » 1-10-1978/80	99,600
» » » » 1- 3-1979/81	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,050
» » » » 1-10-1979/81	98,750
» » » » 1-12-1979/81	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,650
» » » » 1- 7-1979/82	98,300
» » » » 1-10-1979/82	98,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,050
» » » 12 % 1- 4-1982	95,800
» » » 12 % 1-10-1983	93,500
» » » 12 % 1- 1-1984	93,425
» » » 12 % 1- 4-1984	93,275
» » » 12 % 1-10-1984	92,675
» » » 12 % 1-10-1987	93,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,50
Dollaro canadese	721,75
Marco germanico	470,225
Fiorino olandese	427,90
Franco belga	29,283
Franco francese	201,625
Lira sterlina	1939,90
Lira irlandese	1751,875
Corona danese	150,56
Corona norvegese	171,807
Corona svedese	199,95
Franco svizzero	505,785
Scellino austriaco	65,924
Escudo portoghese	17,275
Peseta spagnola	11,863
Yen giapponese	3,741

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, con il quale sono state approvate, con effetto dal 1° gennaio 1978, le tabelle dei ruoli organici del Ministero stesso, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1980, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica, con riferimento all'anno 1980, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, detratti i posti da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a segretario principale di impiegati della carriera esecutiva, sono attualmente disponibili due posti;

Riconosciuta la necessità di indire un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) possesso della cittadinanza;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato condanne penali;

6) il titolo di studio;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 19 settembre 1980 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

La data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali, saranno anche comunicate ai candidati ammessi al concorso per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 5.

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) nozioni di economia politica, scienza delle finanze e contabilità di Stato;

3) principi di statistica;

4) attribuzioni e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le prove scritte verteranno sulle materie richieste ai numeri 1) e 2), mentre il colloquio comprenderà tutto il programma.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle congnizioni economiche e giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti, ultilmente collocati nella graduatoria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data altresì facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti di buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti dichiarati indigenti dalla competente autorità hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati da altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 189

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito), nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto alle liste elettorali del comune di (2) . .

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . di . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . ., oppure non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) . . . . tel. . . . . .

Data, . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(4739)

MINISTERO DELLE FINANZE

Indicazione dei nuovi locali di svolgimento delle prove scritte, nella sede di Roma, del concorso, per esami, a cinquanta posti di contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Per lo svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, i candidati che avrebbero dovuto sostenere, nei giorni 20 e 21 giugno 1980, dette prove in Roma presso il palazzo degli esami, a causa della sopravvenuta indisponibilità di questo, conseguente alle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale della regione Lazio, sono assegnati ad altri locali della stessa città, come segue:

presso l'aula magna della pontificia Università degli studi S. Tommaso d'Aquino, largo Angelicum n. 1, i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere « B », « C » e « D »;

presso la Scuola centrale tribunataria, via Maresciallo Caviglia n. 24, i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere « A », « E » ed « F ».

Di quanto sopra verrà data ai candidati tempestiva comunicazione.

(5044)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a presindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1978, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco di primari di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del decreto del 9 novembre 1978 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Moschetti Paolo, nato a Caivano il 22 aprile 1927;
Severini Paolo, nato a Fano il 26 agosto 1925.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 18 gennaio 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Dioli Luigi, nato a Ferrara il 28 marzo 1934;
Grimaldi Giuseppe, nato a Enna il 15 aprile 1929;
Marforio Stellio, nato a Seregno il 5 maggio 1936;
Terzi Gianfermo, nato a Bergamo il 4 maggio 1928;
Valenti Giorgio, nato a La Spezia il 31 ottobre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(4850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Pesaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2306 in data 28 dicembre 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pesaro;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici e dal comune di Pesaro;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Ianiello dott. Ugo, dirigente in servizio presso la regione Marche.

Componenti:

Conti dott. Sergio, medico provinciale di Ancona;

Iappelli dott. Carlo, vice prefetto ispettore aggiunto, prefettura di Pesaro;

Renga prof. Giovanni, dirigente universitario di igiene;

De Sandre prof. Giorgio, docente universitario di patologia medica;

Frongia dott. Giulio, ufficiale sanitario di Fano.

Segretario:

Di Janni Desiderio, funzionario direttivo della regione Marche.

Le prove d'esame si terranno in Ancona presso l'istituto di igiene dell'Università ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e del comune di Pesaro.

Pesaro, addì 30 aprile 1980

Il medico provinciale: ALOIA

(4852)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di ematologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(1749/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(1732/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1730/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo definito);

un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di medicina (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(1733/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagna (Brindisi).

(1734/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni e sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 18 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPO III DEL TITOLO IV DELLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1963, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEI COMUNI.

Art. 1.

I comuni della regione Trentino-Alto Adige con popolazione superiore a diecimila abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si elabora il bilancio, hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, che copra un periodo da tre a cinque anni in relazione a quanto previsto per il bilancio della provincia di appartenenza. Detto bilancio viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione, ricostituendone comunque l'iniziale estensione.

La classificazione funzionale della spesa deve contenere una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento ed individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso previste.

I consigli comunali dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono deliberare l'adozione dello strumento contabile del bilancio pluriennale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 2.

Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio annuale di previsione a norma della legislazione regionale vigente.

Le entrata e le spese sono di norma distinte in capitoli, ma possono essere raggruppate rispettivamente per categorie e per sezioni, in relazione ai criteri assunti per la loro previsione.

Le spese correnti sono indicate distintamente dalle spese in conto capitale.

Art. 3.

Nel bilancio pluriennale le entrate relative a tributi propri, quelle per trasferimenti a carico dello Stato, della Regione o delle province di Trento e di Bolzano in rapporto all'esercizio di funzioni delegate, sono indicate nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito dell'anno in base all'andamento del relativo gettito dell'anno in corso e degli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sulle variazioni future di tale gettito.

Le entrate relative ad assegnazioni e contributi speciali dello Stato, della Regione e delle province di Trento e di Bolzano e quelle derivanti da proventi di servizi o attività del comune, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai prestiti e mutui già autorizzati, e, distintamente, le entrate derivanti da nuovi prestiti e mutui che si prevede di autorizzare o stipulare nel periodo considerato per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente.

Art. 4.

Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese necessarie per il funzionamento degli organi, degli uffici e dei servizi comunali, nell'ammontare previsto tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore.

Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese relative ai programmi e progetti che si intendono realizzare nel corso del periodo considerato.

Sono infine indicate le spese dipendenti dal servizio dei prestiti e mutui già contratti, e, distintamente, di quelli che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo considerato a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

La gestione finanziaria dei comuni si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza e di cassa.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa nonché operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

La gestione finanziaria è unica, come è unico il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate, salvo quelle che, ricollegabili a partite considerate in bilancio, siano necessarie per finalità conoscitive interne.

Al bilancio annuale di previsione debbono essere allegati i conti consuntivi delle aziende municipalizzate relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 6.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio per la competenza; per la cassa, le previsioni relative ai pagamenti non possono essere superiori a quelle relative agli incassi, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, al netto degli ammortamenti e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata.

Art. 7.

Sono soppressi gli articoli 65, primo comma e 66 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 65 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dai seguenti commi:

«La giunta comunale qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, deve chiedere al consiglio comunale l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio con riferimento a quello presentato o, in sua mancanza, a quello dell'esercizio scaduto limitatamente ad un massimo di quattro mesi e comunque non oltre il termine ultimo previsto dalle leggi provinciali per l'approvazione del bilancio di previsione per il nuovo esercizio.

I comuni nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte della giunta provinciale, non possono impegnare per ciascun capitolo di bilancio, somme superiori a quelle previste nel bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme rispettivamente impegnabili, con esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato o interamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali».

Art. 9.

L'art. 69 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, come modificato dall'art. 47 della legge regionale 31 marzo 1971, numero 6, è sostituito dal seguente articolo:

«Nei bilanci di previsione dei comuni sono istituiti, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario ed un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il due per cento del totale delle spese correnti.

Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio.

Nel bilancio di cassa è inoltre iscritto un fondo di riserva — di ammontare non superiore alla differenza tra residui passivi presunti e previsioni di competenza da un lato e previsioni di cassa dall'altro — i cui prelievi e relative destinazioni ad integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti con deliberazione della giunta comunale non soggetta a controllo, sempreché il volume dei pagamenti di ciascun capitolo non venga ad eccedere il totale delle previsioni di incasso più il fondo iniziale di cassa, e che la singola previsione del capitolo da impegnare non ecceda il totale dei relativi residui e dello stanziamento di competenza».

Art. 10.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedente a quello in cui i nuovi mutui vengono deliberati.

Art. 11.

Le disposizioni sulla contabilità comunale, di cui ai precedenti articoli, avranno applicazione con l'anno finanziario 1981.

Art. 12.

Al secondo comma dell'art. 44-*bis* della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'art. 33 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, integrato con l'art. 6 della legge 2 settembre 1978, n. 16, e sostituito con l'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, dopo le parole «di mera esecuzione» e prima delle parole «di atti deliberativi», è inserito «, di legge,»; e dopo le parole «di atti deliberativi» la congiunzione «e» è sostituita con «e/o».

Art. 13.

La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alle modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce la nuova classificazione delle entrate e delle spese, nonché i modelli per i bilanci e per i conti consecutivi.

Titolo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1956, N. 5, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

Art. 14.

Al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, le parole «L. 30.000» sono sostituite dalle parole «L. 60.000».

Al secondo comma dello stesso articolo le parole «L. 20.000» sono sostituite dalle parole «L. 40.000».

Al quarto comma dello stesso articolo, dopo le parole «sezione unica del comune», sono inserite le parole «e quelli della prima sezione del comune con più di 25 sezioni», e le parole «L. 10.000» sono sostituite dalle parole «L. 20.000».

Al quinto comma dello stesso articolo le parole «L. 20.000» e le parole «L. 15.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «L. 40.000» e «L. 30.000».

Dopo il quinto comma dello stesso articolo è inserito il seguente comma:

«Se contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale si svolgano altre elezioni o votazioni, i compensi fissi di cui al primo ed al secondo comma sono maggiorati di L. 15.000».

Art. 15.

Al quinto comma dell'art. 46 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente proposizione: «In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione dell'Unione italiana ciechi».

Art. 16.

Alla lettera *c*) del terzo comma dell'art. 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni è aggiunta la seguente proposizione: «nel caso di svolgimento contemporaneo della elezione per il rinnovo del consiglio comunale con altre elezioni o votazioni tale urna è sostituita da una apposita cassetta».

Art. 17.

Il personale dipendente della Regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

In parziale deroga alle vigenti disposizioni, i compensi fissi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali in occasione dei referendum abrogativi di leggi regionali o provinciali, da effettuarsi o effettuati nell'anno 1980, sono stabiliti come segue:

a) per il presidente ed i componenti dell'ufficio elettorale di sezione rispettivamente in lire 60 mila e in lire 40 mila, al lordo delle ritenute di legge;

b) per il presidente ed i componenti del seggio speciale rispettivamente in lire 30 mila e in lire 20 mila, al lordo delle ritenute di legge.

Se i referendum da effettuarsi o effettuati contemporaneamente nell'anno 1980 siano più di uno, i compensi fissi di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono maggiorati di lire 15 mila e l'urna destinata a contenere le schede di votazione autenticate è sostituita da un'apposita cassetta.

Art. 19.

In occasione dei referendum abrogativi di leggi regionali e provinciali da effettuarsi nell'anno 1980 i ciechi, in sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto per farsi accompagnare in cabina per esprimere il voto, possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione italiana ciechi.

Art. 20.

La giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 5 novembre 1968, n. 34, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, con quelle del titolo I della presente legge.

La giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni del titolo II della presente legge con le leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 13 aprile 1964, n. 18, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 8 marzo 1971, n. 3, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7 e 7 luglio 1978, n. 12.

NORMA FINANZIARIA

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 18 della presente legge, previsto in lire 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1980 si provvede con riduzione di una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 marzo 1980

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4182)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. **14**.

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza psichiatrica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla data dell'effettivo funzionamento delle unità locali socio sanitarie, l'esercizio delle funzioni relative ai servizi psichiatrici pubblici ospedalieri ed extraospedalieri è disciplinato dalla presente legge.

Con successiva legge regionale, nell'ambito del piano sanitario regionale e comunque entro il 31 dicembre 1980, sarà definito il termine entro il quale dovrà cessare la temporanea deroga per il ricovero negli ospedali psichiatrici di coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e dovranno risolversi i rapporti con gli istituti di cura privati convenzionati, esclusivamente per l'attività psichiatrica.

Art. 2.

Nelle more dell'adozione del piano sanitario regionale, gli ospedali generali, nei quali devono essere istituiti gli specifici servizi di diagnosi e cura psichiatrici, con un numero di posti letto non superiore a quindici, sono individuati dal consiglio regionale.

I servizi di cui al precedente comma operano anche sul territorio e sono collegati in forma dipartimentale con i centri di igiene mentale esistenti, nel rispetto delle direttive emanate dal consiglio regionale.

La dotazione organica minima deve comprendere:

un posto di primario;

un posto di aiuto;

due posti di assistenti;

un posto di capo sala;

due posti di personale sanitario ausiliario per ogni posto letto.

Le previsioni di organico relative a posti di psicologi, di assistenti sanitarie visitatrici e di assistenti sociali per ogni singolo servizio, sono determinate dalla giunta regionale, d'intesa con le province competenti per territorio, tenendo presente l'attuale consistenza numerica del personale in servizio presso i servizi psichiatrici pubblici ospedalieri ed extraospedalieri, nel quadro delle esigenze dell'organizzazione dipartimentale.

Possono accedere ai posti di cui ai precedenti commi, salvo che questi risultino coperti per convenzione con una facoltà di medicina e chirurgia, coloro che sono in servizio presso gli ospedali psichiatrici pubblici e i presidi e servizi psichiatrici pubblici extraospedalieri esistenti nella Regione. A tal fine le amministrazioni ospedaliere sono autorizzate ad emanare appositi avvisi riservati al suddetto personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

Ove necessario, la giunta regionale può autorizzare anche l'assunzione, mediante concorso, di altro personale, ivi compreso quello dipendente dalle istituzioni manicomiali private, nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei presidi ospedalieri.

Gli infermieri psichiatrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio presso le istituzioni neuropsichiatriche pubbliche o private, possono a domanda conseguire il diploma di infermiere generico previo esame da sostenere davanti ad una commissione nominata dall'assessorato regionale alla sanità ed igiene così composta:

Presidente:

medico provinciale.

Componenti:

un direttore sanitario;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria con qualifica almeno di infermiere generico.

Segretario:

un funzionario dell'ente Regione.

Gli interessati devono far pervenire la suddetta domanda agli uffici dei rispettivi medici provinciali entro il 30 giugno 1980.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e successive modificazioni, del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e della legge 18 marzo 1968, n. 431.

Art. 3.

La Regione, entro il termine di cui al precedente art. 1 e nell'ambito di una programmazione coordinata tra i servizi sociali e sanitari, deve prevedere la realizzazione sul territorio di adeguate soluzioni alternative al ricovero ospedaliero.

La giunta regionale, in collaborazione con le province, è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare, comunque, la continuità dell'assistenza alle persone affette da malattie mentali. A tale scopo si avvale anche dei centri di igiene mentale fino al loro trasferimento alle unità locali socio sanitarie.

La giunta regionale deve, altresì, adottare tutte le iniziative rivolte alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di cui al precedente art. 2 secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 marzo 1980

RICCIUTI

(3534)

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1980, n. **15**.

Modifiche delle norme transitorie di cui all'art. 23 della legge regionale n. 47 del 30 ottobre 1979, recante norme sulla promozione culturale.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 7 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 23 della legge regionale n. 47 del 30 ottobre 1979, recante norme sulla promozione culturale, sono aggiunti i seguenti commi:

« La giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attività relative agli anni 1979 e 1980 sul solo parere conforme della commissione consiliare permanente affari sociali.

Le richieste di contributo per l'anno 1980 dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate della documentazione prescritta dal precedente art. 22 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 marzo 1980

RICCIUTI

(3535)

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1980, n. **16**.

Attuazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tratturi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni già di competenza degli organi dello Stato, nonché quelle amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio e trasferite alle regioni con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, ultimo comma, vengono esercitate, in attesa che la materia venga disciplinata con legge organica, sulla base delle leggi statali vigenti, dagli organi regionali nei modi specificati nel seguente art. 2.

Art. 2.

Previa autorizzazione del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale provvede alle alienazioni ed alle sclassificazioni dei suoli tratturali, a norma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244.

La giunta regionale provvede alle concessioni e sistemazioni precarie, alla revoca delle concessioni stesse e di quelle comunque in atto, nonché alle eventuali autorizzazioni provvisorie per la esecuzione di opere pubbliche sui suoli tratturali.

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto precisato nella presente legge regionale, gli interessati devono produrre domanda alla Giunta regionale - II Dipartimento - Agricoltura, foreste ed alimentazione, che ne cura l'istruttoria.

Art. 4.

Ferme rimanendo le sanzioni amministrative vigenti nella materia, sono applicate le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il contenzioso relativo è affidato allo specifico settore del II dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione, o ad un dipendente ufficio regionale, che ne cura tutti gli adempimenti.

Art. 5.

Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge, saranno versate alla tesoreria regionale, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 marzo 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1980, n. **17**.

Norme per la predisposizione e l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione del programma di sviluppo la regione Abruzzo attua progetti regionali per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o settori produttivi.

Ar. 2.

I progetti regionali sono predisposti dalla giunta regionale, sentiti gli enti locali direttamente interessati e le forze politiche e sociali, ed approvati con delibera del consiglio regionale e debbono indicare:

a) gli specifici territori o i settori produttivi di intervento;
b) i sottoprogetti operativi;
c) gli enti destinatari delle deleghe di attuazione;
d) la previsione di spesa globale e per i singoli sottoprogetti.

Art. 3.

La giunta regionale procede all'attuazione dei sottoprogetti previo parere della commissione consiliare competente, parere acquisito dal settore, e determina l'ammontare delle somme impegnate per le singole opere previste a carico del bilancio regionale ed affidandone la realizzazione agli enti competenti per territorio mediante l'istituto della concessione.

Art. 4.

Gli enti concessionari realizzeranno le opere con le modalità previste dalla legge regionale n. 43/76 e dall'art. 139 del testo *unico per il Mezzogiorno, quando costituiscono attuazione dell'art.* 7 lettera *C*) della legge n. 183/76.

Art. 5.

I progetti regionali possono prevedere interventi a favore degli enti interessati per la realizzazione di opere pubbliche, di infrastrutture sociali e di risanamento di comparti edilizi, secondo le modalità delle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 6.

I progetti regionali possono prevedere interventi a favore di cooperative e singoli operatori, pubblici e privati, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, e del turismo, secondo le modalità delle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 7.

Le previsioni settoriali di cui agli articoli precedenti costituiscono impegno programmatico prioritario.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere i relativi impegni di spesa fino all'ammontare delle riserve per progetti regionali iscritte nelle rispettive voci del bilancio annuale di previsione.

Art. 8.

Per ciascun progetto regionale di sviluppo è costituito un comitato tecnico, organo di consulenza obbligatoria della giunta, formato dai rappresentanti della giunta stessa, da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare regionale, dai presidenti della provincia e delle comunità montane interessate o da loro delegati, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 11.055.000.000, per l'anno 1980, si provvede, ai termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2899, partita n. 5 dell'elenco n. 5 del bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

Le occorrenti variazioni di bilancio 1980 sono introdotte ai termini dell'art. 37 della suddetta legge regionale n. 81 del 1977.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 marzo 1980

RICCIUTI

(3536)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1980, n. 17.

Partecipazione finanziaria della Regione alla realizzazione dei progetti di interesse agricolo ammessi ai benefici del Fondo europeo orientamento e garanzia - Sezione orientamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del 9 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dare compiuta applicazione ai regolamenti comunitari che dispongono la concessione di un contributo del FEOGA per la esecuzione di progetti d'interesse agricolo, subordinandola alla partecipazione finanziaria dello Stato membro, la regione Marche, in attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, assume a proprio carico il relativo onere finanziario.

Art. 2.

Per la esecuzione dei progetti trasmessi alla C.E.E. dopo il primo gennaio 1978 e ammessi ai benefici FEOGA, la Regione concede la quota a carico dello Stato membro secondo le condizioni di concorso stabilite nel regolamento n. 17/64 che prevede interventi per le strutture, nel regolamento n. 355/77 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione, nel regolamento n. 269/79 per la forestazione e nel regolamento n. 1760/78 per le infrastrutture in talune zone rurali.

Art. 3.

I progetti presentati dagli interessati ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo precedente sono approvati dalla giunta, d'intesa con la competente commissione consiliare, e trasmessi alla C.E.E.

Contestualmente all'approvazione la giunta assume per ciascun progetto l'impegno alla partecipazione finanziaria per la parte a carico dello Stato membro, determinando la misura del contributo e/o concorso sugli interessi.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento (CEE) n. 355/77 la Regione può inoltre concedere, nella quota posta a carico del beneficiario, un concorso nel pagamento degli interessi nel relativo mutuo nella misura strettamente necessaria ad adeguare il costo del denaro mutuato al tasso in vigore negli altri paesi C.E.E. per opere analoghe.

Lo stesso concorso può essere concesso anche sui mutui integrativi per maggiori oneri sostenuti per la realizzazione dei suddetti progetti.

Art. 5.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1980, le seguenti spese:

a) per i contributi di cui al precedente art. 2, lire 2.335 milioni;

b) per il concorso sugli interessi dei mutui di durata ventennale, di cui al precedente art. 4, oltre agli interessi di preammortamento, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Con apposito articolo della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1981 e 1982 potranno essere autorizzate, per le finalità di cui al comma precedente, ulteriori spese fino alla concorrenza di lire 5.265 milioni, ivi comprese le annualità dei limiti di impegno, utilizzando, per la relativa copertura, quote delle assegnazioni di fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La prima annualità del limite di impegno autorizzato per l'anno 1980 è impiegato per il pagamento del concorso regionale sugli interessi del preammortamento.

Art. 6.

Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al primo comma del precedente art. 5, per l'anno 1980, sono iscritte a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 con la denominazione: « Concorso di contributi per la realizzazione di progetti di interesse agricolo ammessi ai benefici FEOGA - Sezione orientamento, in applicazione dei regolamenti comunitari » con la dotazione di competenza e di cassa di lire 2.335 milioni; « Concorso del pagamento degli interessi sui mutui di durata ventennale stipulati per la realizzazione di progetti di interesse agricolo ammessi ai benefici FEOGA - Sezione orientamento, in applicazione dei regolamenti comunitari » con la dotazione di competenza e di cassa di lire 400 milioni e le annualità relative agli anni dal 1981 al 2000 di lire 400 milioni ciascuna, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilanci degli anni successivi.

Alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti comma di complessive lire 2.735 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2700101: « Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, utilizzato ai sensi dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 7.

Per i progetti presentati dal primo gennaio 1978 fino all'entrata in vigore della presente legge l'intesa con la competente commissione consiliare, prevista nel primo comma dell'art. 3 della presente legge, avviene prima dell'impegno per la partecipazione finanziaria di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 aprile 1980

MASSI

(4180)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801410)